

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
DPD023- SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
UFFICIO OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE
dpd023@pec.regione.abruzzo.it - dpd023@regione.abruzzo.it

Riferimento prot. n. xxxxxxx
del xx/xx/2024

POLIZIA PROVINCIALE CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it

ATC CHIETINO-LANCIANESE
atcchietinolancianese@postelegal.it
ATC VASTESE
atcvastese@pec.it

Oggetto: Caccia di selezione – modalità e strumentazione in uso per l'attività notturna (c. 8,11 e 12 del Disciplinare della caccia di selezione al Cinghiale – DGR 343/22
Raccomandazioni

La presente è in risposta alla segnalazione pervenuta dalla Polizia provinciale indicante una parziale applicazione da parte di selescacciatori, delle modalità e delle prescrizioni previste dal vigente Disciplinare per la caccia di selezione del Cinghiale in Regione Abruzzo (DGR 343 del 30/06/2022 per lo svolgimento della caccia di selezione al cinghiale in orario notturno.

Ciò premesso, si prega la Polizia provinciale di effettuare i dovuti riscontri e controlli affinché sia accuratamente rispettato quanto previsto dai commi 8,11 e 12 dell'Art. 8 del predetto Disciplinare (estratto in allegato).

Inoltre si invitano gli ATC in indirizzo ad adottare le opportune iniziative affinché i propri selescacciatori operino in caccia di selezione notturna nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luigi Logiudice
(Firmato elettronicamente)

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Gabini
(Firmato Digitalmente)

 ANTONELLA GABINI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
15.04.2024 12:19:28
GMT+00:00

Allegato:
- Estratto Art. 8 Disciplinare caccia selezione (DGR 343/22)

/LL
FASC: Cinghiale > Caccia Selezione 2024 > Comunicazioni caccia Selezione Stagione venatoria 2023-24

- b) inerzia dei soggetti deputati agli interventi venatori ordinari;
- c) impossibilità di ricorrere ad interventi venatori ordinari, tenuto conto delle caratteristiche del luogo, dell'orario o di altre specifiche condizioni.

Art. 5

Soggetti abilitati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione è svolta da tutti i cacciatori iscritti o ammessi all'ATC, in possesso di titoli abilitanti al prelievo selettivo del cinghiale, riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017.
2. Possono accedere alla caccia di selezione anche gli arcieri in possesso di abilitazione come "cacciatori di Ungulati con tecniche selettive" ed eventualmente anche come "coadiuvanti al controllo del cinghiale", a seguito di adeguati percorsi formativi (con esame finale e prova di tiro) integrati con lezioni specifiche sugli aspetti salienti del prelievo con l'arco. Devono inoltre possedere attestazione certificata da un istruttore abilitato riportante l'esito positivo di una prova di tiro sul campo da una distanza non superiore a 25 metri per il compound e metri 15 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 cm di diametro su bersagli tridimensionali rappresentanti ungulati. L'attestato rappresenta documento complementare dell'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati.

Art. 6

Organizzazione delle attività di selezione

1. L'ATC nel territorio vocato può avvalersi dei capisquadra e/o vice-capisquadra assegnatari delle zone di caccia, o di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione assegnati alle singole zone di caccia (ZC) al Cinghiale. Nel caso in cui non siano realizzati gli obiettivi di prelievo secondo le singole fasi temporali fissate dall'autorizzazione regionale al PPS, l'ATC per il periodo restante dovrà gestire gli interventi in caccia di selezione in quell'area facendo ruotare tutti i cacciatori di selezione iscritti all'Ambito, escludendo le squadre/i gruppi che hanno operato e non hanno raggiunto gli obiettivi.
3. L'ATC nel territorio non vocato organizza la caccia di selezione avvalendosi di una rotazione dei cacciatori di selezione iscritti all'Ambito indipendentemente se appartenenti o meno ad una squadra di caccia.
4. L'ATC ha il compito di coordinare la caccia di selezione programmando le uscite e verificando l'efficacia delle operazioni poste in campo nonché verificando il rispetto delle norme da parte dei selegacciatori. In caso di mancata o negligente partecipazione dei selegacciatori alle attività programmate, l'ATC provvede alla sostituzione degli stessi con altri selegacciatori, indipendentemente se appartenenti o meno ad una squadra di caccia.
5. E' fatto obbligo all'ATC comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e PP la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al cinghiale.

Art. 7

Obblighi dei cacciatori di selezione

1. Ogni cacciatore di selezione, è tenuto a rispettare quanto previsto nel PPS dell'ATC e nel presente disciplinare.
2. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed operazioni gestionali richieste dall'ATC.

Art.8

Tecniche e strumenti della caccia di selezione

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa, nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., o alla cerca nel rispetto dei commi 1,2,3 e 7 dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 1/2017

2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane.
3. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii..
4. Per la caccia di selezione al cinghiale possono essere utilizzati archi. Sono ammessi tutti i tipi di archi esistenti in commercio, con e senza congegni di puntamento purché con carico minimo 50 libbre. La punta da caccia deve avere taglienti a minimo due lame ed un peso non inferiore a 90 grani (5,83 grammi). Il materiale con cui è costruita la freccia può essere indifferentemente carbonio, alluminio o legno. Le frecce devono avere impennaggio a profilo basso, canonicamente identificabili con frecce da tiro sportivo convenzionale, di qualsiasi lunghezza fino ai 5" (12,5 cm.).
5. Non è possibile avere durante la medesima uscita contemporaneamente l'arco e il fucile.
6. Le armi da fuoco utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che su colpi 5 almeno 4 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100
7. La taratura delle armi utilizzate per il prelievo selettivo deve essere certificata da un Direttore/istruttore di tiro presso poligono o campo di tiro autorizzato.
8. Per le uscite effettuate nella fascia oraria compresa da un'ora dopo il tramonto alle ore 24 è richiesta la taratura della carabina con ottica, visori o fonte luminosa.
9. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver attentamente valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli.
10. Il selecciatore dovrà anche stabilire che il proiettile/freccia, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che trapassi il corpo dell'animale, colpisca nell'immediatezza il terreno visibile e sgombro da qualsiasi copertura.
11. Per coadiuvare il prelievo selettivo in orari serali/notturni (art. 11-quaterdecies, c.5, L. 248/2005), e in particolare nei contesti in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie risulta prioritario, è consentito il ricorso ad opportune fonti luminose o visori notturni o ottiche notturne, (per esempio: intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo, la selettività della caccia e l'operatività in termini di massima sicurezza.
12. Nella caccia di selezione notturna il cacciatore autorizzato al prelievo è accompagnato da un selecciatore non armato e ammesso al prelievo nell'ATC competente per territorio.

Art. 9

Attuazione della caccia di selezione

1. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice, di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'ATC per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
2. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice devono assicurare:
 - a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selecciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
 - b) l'efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
 - c) l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - e) l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti;
 - f) gestione e manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e area non vocata, laddove previste.
3. L'ATC può prevedere forme premianti o di penalità per i capisquadra/vice, referenti e/o singoli selecciatori, eventualmente, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati mediante una redistribuzione nel rispetto dei piani annuali di prelievo.